

Statuto dell'Associazione denominata Italian e-Sports Association

Titolo I Denominazione - Sede - Durata - Scopi **Articolo 1 Denominazione e sede**

È costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata:

"Italian e-Sports Association"

anche abbreviata in "ITeSPA", regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione ha sede legale presso l'Hotel Laurence sito in Via Pietro Baragiol, 18-24, 00133 Roma, e potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo: filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana. Il Trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non necessita di modifica statutaria.

Articolo 2 Durata

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3 Scopi

L'Associazione, costituita senza fini di lucro nello specifico i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione ha per scopo l'organizzazione ed esercizio di attività video ludiche competitive in particolare si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del settore competitivo elettronico e ad eventuali discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- a. Stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini anche in situazione di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b. Favorire lo sviluppo di interazioni e rapporti interpersonali tra i giovani;
- c. Istruire sul corretto uso delle forme di intrattenimento video ludico al fine di evitare abusi o cattivi utilizzi;
- d. Costruire un ambiente virtuale (social network) improntato su sani principi morali quali il rispetto, la tolleranza e l'altruismo;
- e. Promuovere e diffondere lo sport elettronico (competizioni sportive realizzate tramite l'uso di computer e console collegati in rete locale o via internet);
- f. divulgare la cultura del videogioco ed il suo corretto utilizzo a livello fisico e psicologico;
- g. Organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni a livello locale, regionale nazionale e internazionale.
- h. promuovere e sviluppare le attività dell'Associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di periodici specializzati, di manuali, nonché del materiale e della documentazione tecnica prodotta a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
- i. stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per la gestione di corsi e seminari ed anche eventualmente garantire la prestazione di servizi rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione. L'Associazione,

potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell'Associazione, e potrà acquisire beni mobili o immobili.

Titolo II Ammissione, diritti e obblighi, recesso ed esclusione degli associati

Articolo 4 Associati

Hanno titolo ad aderire all'Associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione medesima e ne accettino lo Statuto.

Gli associati si dividono in:

- Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono i firmatari del presente atto.
- Ordinari: sono persone fisiche che richiedono di essere ammesse all'Associazione e dichiarano interesse ed esperienza nelle competizioni video-ludiche.
- Onorari: sono persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono impegnate a favore dell'Associazione per sostenerla e farla crescere.

Le modalità di adesione verranno definite, comunicate e rese disponibili dal Consiglio Direttivo annualmente entro il 31 dicembre.

Articolo 5 Ammissione degli Associati

- Per l'ammissione degli associati ordinari: per essere ammessi all'Associazione gli interessati devono presentare apposita domanda, indirizzata all'Associazione secondo modalità prestabilite, in cui dovrà essere dichiarata l'attività svolta. Sulla richiesta di adesione delibera l'Assemblea generale. L'adesione ha effetto solo a seguito del versamento della quota associativa.
- L'ammissione degli associati onorari viene deliberata dall'Assemblea generale.

Articolo 6 Obblighi e diritti degli Associati

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.

La quota associativa versata è intrasmissibile. La quota non è rivalutabile. Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione. La qualità di associato è intrasmissibile a qualsiasi titolo e dà diritto a un voto singolo. La qualità di associato è spettante di diritto per 365 giorni dal momento dell'accettazione.

Articolo 7 Recesso ed esclusione degli Associati dall'Associazione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualifica di associato si perde per recesso dell'associato stesso ovvero per l'esclusione dello stesso dall'Associazione.

Ciascun associato può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata tramite raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta.

Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

- a. per mancato versamento della quota associativa annuale;
- b. per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi

- dell'Associazione;
- c. per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale e materiale dell'Associazione medesima o dei singoli associati;
 - d. per dichiarazione di fallimento dell'associato nel caso di aziende.

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all'associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per posta elettronica all'indirizzo di registrazione dell'associato; l'associato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successivi trenta giorni dalla ricezione, la propria decisione che sarà, in ogni caso, inappellabile.

Titolo III Organi e cariche dell'Associazione

Articolo 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente e il Vice Presidente;
4. il Tesoriere;
5. il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 L'Assemblea generale degli Associati

L'Assemblea generale degli associati è convocata da parte del Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/10 degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati con lettera da inviarsi a mezzo fax, a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro associato. Ogni associato o rappresentante non può detenere più di dieci deleghe di voto.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un associato nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati in copia, anche solo via posta elettronica, a tutti gli associati o possono essere pubblicati su apposita sezione riservata del sito web istituzionale.

L'Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 10 Assemblea ordinaria degli Associati

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio;
- b. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
- c. delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno;
- d. approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo;
- e. deliberare sulla ammissione di nuovi associati.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati. Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta degli associati aventi di diritto di voto presenti o rappresentati.

Articolo 11 Assemblea straordinaria degli Associati

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modifiche allo Statuto;
- b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

Articolo 12 Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a. l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b. fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa; decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;
- c. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all'assemblea generale degli associati per l'approvazione, nonché redigere la relazione generale sull'attività dell'associazione;
- d. deliberare sulle quote associative;
- e. deliberare sull'esclusione degli associati;
- f. proporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- g. delibera le quote associative;
- h. deliberare ogni altro atto di amministrazione;
- i. conferire e revocare procure;
- j. nominare il Presidente, Vice Presidente, un segretario nonché un tesoriere;
- l. costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- m. redigere, eventualmente, il regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri eletti dall'assemblea nell'ambito degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l'Assemblea ordinaria degli associati, che, in tal caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un

preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell'ambito della stessa sessione) sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell'ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere eletto all'uopo dagli altri membri.

Le decisioni del Consiglio di regola sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica ovvero mediante audio e/o videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

Articolo 13 Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il quale sostituisce alternativamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può provvedere a mantenere i contatti con le altre organizzazioni anche a livello internazionale.

Articolo 14 Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto e sono rieleggibili. Il segretario:

- a. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
- b. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo. In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.

A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente.

Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

Titolo IV Quote Associative - Patrimonio ed Esercizio

Articolo 15 Quote Associative

Tutti i soci, sono tenuti al versamento delle quote associative, deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento,

ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi associati.

Articolo 16 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote associative di cui al precedente articolo 15;
- b. da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
- c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di
- d. qualsiasi natura.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 Esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea generale degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'associazione. Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire agli associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell'associazione.

Titolo V Scioglimento dell'Associazione e disposizioni generali

Articolo 18 Delibera di scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 Clausola Arbitrale

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dalle parti di comune accordo fra di loro. In difetto di accordo la nomina verrà de-mandata al Presidente protempore dell'ordine degli Avvocati del Foro di Roma. L'arbitro giudicherà ex legge senza formalità di procedura.

Articolo 20 Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.